

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CONTRATTO DI SVILUPPO

Avviso PNRR M2C2 - Investimento 5.3 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici”

DM 29 novembre 2021 - DD 8 aprile 2022

Finalità

Sostenere circa 45 progetti capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell’industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi (con esclusione degli autobus ibridi), anche in funzione del rinnovo del parco autobus.

Risorse finanziarie

Per le finalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - misura M2C2-41- investimento 5.3, le risorse complessivamente disponibili ammontano a **300 milioni di euro**, di cui 250 milioni per nuovi progetti e 50 milioni per progetti in essere.

Almeno il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Beneficiari

I soggetti che possono presentare una proposta progettuale nell’ambito del Contratto di Sviluppo sono i seguenti:

Area territoriale	Beneficiari	Investimento ammesso
Aree Carta degli aiuti Art 107.3.a) (Mezzogiorno)	PMI ¹ e GI ²	<ul style="list-style-type: none"> a. realizzazione di nuove unità produttive; b. ampliamento di unità produttive esistenti; c. diversificazione della produzione; d. cambiamento fondamentale del processo di produzione; e. acquisizione di un’unità produttiva esistente, ubicata in un’area di crisi.

¹ PMI: Piccole e Medie Imprese

² GI: Grandi Imprese

Area territoriale	Beneficiari	Investimento ammesso
Zone C non predefinite Carta degli aiuti Art 107.3.c)	GI ³	a. realizzazione di nuove unità produttive; c. diversificazione della produzione; e. acquisizione di un'unità produttiva esistente, ubicata in un'area di crisi.
	PMI	a. realizzazione di nuove unità produttive; b. ampliamento di unità produttive esistenti; c. diversificazione della produzione; d. cambiamento fondamentale del processo di produzione; e. acquisizione di un'unità produttiva esistente, ubicata in un'area di crisi.
Altre aree	PMI	a. realizzazione di nuove unità produttive; b. ampliamento di unità produttive esistenti; c. diversificazione della produzione; d. cambiamento fondamentale del processo di produzione; e. acquisizione di un'unità produttiva esistente, ubicata in un'area di crisi.

I progetti di investimento, realizzati nel **settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli** (Contratto di sviluppo agroindustriale) possono essere realizzati da imprese di qualsiasi dimensione.

Piano di interventi ammissibili


I Contratti di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di un **programma di sviluppo industriale** per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimento, ed eventualmente **progetti di ricerca, sviluppo e innovazione**.

L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo **non deve essere inferiore a 20 milioni di euro**.

Nello specifico, le domande di Contratto di sviluppo devono riguardare programmi finalizzati:

- all'**ottimizzazione e produzione di sistemi di trazione elettrica**;
- allo **sviluppo e alla produzione di nuove architetture di autobus**, nell'ottica della migrazione verso sistemi di alimentazione elettrici, dell'alleggerimento dei veicoli, della digitalizzazione dei veicoli e dei loro componenti;


³ Le imprese di grandi dimensioni possono realizzare i progetti di investimento di cui alle lettere b) e d), solo previa notifica dell'aiuto ad hoc, sulla base delle disposizioni previste dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01), e successiva approvazione da parte della Commissione europea.

- 
- alla **creazione e/o all'ottimizzazione di filiere industriali** per la produzione di componentistica per autoveicoli per il trasporto pubblico e lo sviluppo e l'industrializzazione di nuove tecnologie IoT applicate al trasporto pubblico, di sensori e sistemi digitali, anche integrati nei singoli componenti del veicolo, per il monitoraggio continuo e la manutenzione predittiva, la guida assistita, la gestione delle flotte, la sicurezza dei trasporti, il dialogo bus-terra;
 - allo **sviluppo, alla standardizzazione e all'industrializzazione di sistemi di ricarica**, nonché allo sviluppo di tecnologie finalizzate alla produzione di sistemi per la "smart charging" di autobus elettrici.

Gli interventi di carattere industriale e tecnologico per lo sviluppo della filiera produttiva degli autobus devono essere completati in tempo utile per garantire l'attivazione della produzione di autobus e/o relative componenti entro il 30 giugno 2026.

Nell'ambito della documentazione progettuale prodotta in fase di accesso, i soggetti proponenti dovranno altresì evidenziare, ai fini di una più completa valutazione dell'istanza da parte dell'Agenzia, l'eventuale sussistenza dei seguenti elementi:

- idoneità del programma a **contribuire al rafforzamento della filiera produttiva degli autobus**, intendendosi in tal senso la partecipazione, nell'ambito della realizzazione del complessivo programma di sviluppo, di più imprese operanti nella filiera medesima o, nel caso di programmi di sviluppo realizzati da una sola impresa, la presenza di elementi di integrazione con la filiera produttiva in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni;
- presenza, nell'ambito del complessivo programma di sviluppo, di **progetti di ricerca, sviluppo e innovazione**, connessi e funzionali all'investimento produttivo, finalizzati alla messa a punto di soluzioni interconnesse, anche nell'ambito del dialogo autobus-terra;
- evidenza del **coinvolgimento di amministrazioni locali interessate** alla sottoscrizione di accordi o protocolli di intesa finalizzati alla messa a punto di nuovi prodotti e/o al testing dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito del programma di sviluppo.



Ai fini dell'ammissibilità ogni programma di sviluppo deve rispettare il principio di **"non arrecare un danno significativo"** agli obiettivi ambientali (DNSH, "Do no significant harm") (2021/C58/01) ed essere completati **entro il 30 giugno 2026**.

Inoltre, nel caso in cui a seguito della realizzazione del programma di sviluppo sia previsto un **incremento occupazionale**, a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:

- a. **suolo aziendale e sue sistemazioni** ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
- b. **opere murarie e assimilate**⁴;
- c. **infrastrutture specifiche aziendali**;
- d. **macchinari, impianti e attrezzature** varie, nuovi di fabbrica, in tale categoria rientrano anche i beni necessari all'attività amministrativa dell'impresa nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
- e. **programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate** concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile.

⁴ Per i programmi di sviluppo industriale le spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 40% o dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento. Per i programmi di sviluppo di attività turistiche le opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 70% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento. Ai fini dell'ammissibilità della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.

- f. **spese per consulenze**, per le sole **PMI**, ammissibili nella misura massima del 4% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, fermo restando che la relativa intensità massima dell'aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo⁵.

Agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro, nei limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER:

- **finanziamento agevolato;**
- **contributo in conto interessi;**
- **contributo in conto impianti;**
- **contributo diretto alla spesa.**

L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.


L'eventuale **finanziamento agevolato** è concesso in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili nel **limite massimo del 75%** e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a quattro anni. Il **tasso agevolato** di finanziamento è pari al **20% del tasso di riferimento** vigente alla data di concessione delle agevolazioni.

Il **contributo in conto interessi** è concesso, in relazione ad un finanziamento bancario ordinario, destinato alla copertura finanziaria dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo, ad un tasso di mercato in misura massima non superiore all'80% del tasso base fissato dalla Commissione Europea.

Per i **contratti di sviluppo agroindustriali** le agevolazioni consistono in **finanziamenti agevolati e/o contributi in conto impianti** e possono essere concesse nel rispetto delle seguenti condizioni:

- gli aiuti non devono contravvenire ai divieti o alle restrizioni stabiliti dalla normativa comunitaria;
- nel caso di imprese di grandi dimensioni, gli aiuti non possono superare l'importo del sovraccosto netto di attuazione

⁵ Le spese per consulenze connesse al progetto d'investimento includono: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.



dell'investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto e, in ogni caso, non devono essere superiori al minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.

Cumulabilità

Le agevolazioni previste non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

I programmi non possono essere sostenuti per gli stessi costi da altri programmi e strumenti dell'Unione.

Presentazione delle domande

Le domande di agevolazioni potranno essere presentate a partire dalle **ore 12.00 del giorno 26 aprile 2022**, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità ed i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell'Agenzia medesima (www.invitalia.it).

Le attività di verifica saranno avviate nel rispetto dell'**ordine cronologico di presentazione** delle domande e delle istanze.



ALLEGATO I

Requisiti minimi di partecipazione

I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:


- a. essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese, per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 4 del D.M. 9 dicembre 2014, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
- b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- c. trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- d. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e. qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero, abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto;
- f. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;
- g. esclusivamente per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al Titolo II, nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata.

ALLEGATO II

Attività economiche non ammissibili

Non sono ammissibili i progetti d'investimento riguardanti le seguenti attività economiche:

- a) agricoltura, silvicoltura e pesca: tutte le attività di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- b) estrazione di minerali da cave e miniere: limitatamente alle attività di cui alla divisione 05, «estrazione di carbone (esclusa torba)», della sezione B della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- c) fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento: tutte le attività di cui alla sezione E della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al D.M. 9 dicembre 2014;
- d) costruzioni: tutte le attività di cui alla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- e) commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli: limitatamente alle attività di cui ai gruppi 47.8 «commercio al dettaglio ambulante» e 47.9 «commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati», della sezione G della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- f) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: limitatamente alle attività di cui alla categoria 56.10.4 «ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti», della sezione I della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- g) servizi di informazione e comunicazione: limitatamente alle attività di cui alla divisione 60 «attività di programmazione e trasmissione», della sezione J della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- h) attività finanziarie e assicurative: tutte le attività di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- i) attività immobiliari: tutte le attività di cui alla sezione L della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- j) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: tutte le attività di cui alla sezione N della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al D.M. 9 dicembre 2014;
- k) istruzione: tutte le attività di cui alla sezione P della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- l) attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento: limitatamente alle attività di cui alla divisione 92 «attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco», della sezione R della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;



m) altre attività di servizi: tutte le attività di cui alla sezione S della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al D.M. 9 dicembre 2014.